



## **Tribunale di Termini Imerese**

Cancelleria del Giudice competente

### **Per conoscenza**

PM Manfredi Lanza

PM Lorenza Turnaturi


PM Marcello La Rosa

PM Brigida Lo Curto

Avv. Raffaele De Lisi

Avv. Salvatore Di Liberti

Dott.ssa Silia Bennici



**02/04/2026**

RGNR 824/25

RGNR 891/25

RGD 197/25

## **Istanza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. – obbligo di immediata declaratoria di proscioglimento**

---

Il presente procedimento risulta gravemente viziato ab origine per difetto di base legale, nonché per violazione dei principi fondamentali del giusto processo, con conseguente insussistenza del fatto e irrilevanza penale delle condotte contestate, risultando la causa di proscioglimento chiaramente desumibile dagli atti, non emergendo allo stato alcuna base fattuale e giuridica idonea a sostenere l'accusa.

In particolare:

- 1. Non sussiste il reato di furto**, né sotto il profilo fattuale né sotto il profilo giuridico
  - a)** Assenza di contrarietà del detentore **(Allegato 1)**
  - b)** Finalità esclusiva di tutela del benessere dell'animale **(Allegato 1+2)**
  - c)** Assenza di finalità di profitto o di qualsiasi utilità patrimoniale **(Allegato 3)**
  - d)** Assenza di animus rem sibi habendi **(Allegato 1+2)**
  - e)** Assenza di clandestinità o occultamento **(Allegato 4+5)**
  - f)** Assenza di prova circa una sottrazione ad opera della sottoscritta **(Allegato 6+7)**
  
- 2. Non ricorre in alcun modo l'ipotesi di cui all'art. 624-bis c.p.**, in quanto il luogo dei fatti è qualificato nel catasto come „C2: magazzino e locali di deposito" **(Allegato 6+10)**. Inoltre, non risultano segni di effrazione né modalità di introduzione idonee nel magazzino ad integrare la condotta tipica **(Allegato 6)**  
→ difetta quindi in radice il presupposto del reato ipotizzato



- **la perquisizione domiciliare è stata eseguita in assenza di una valida base legale**, essendo fondata su una qualificazione giuridica errata e su presupposti fattuali inesistenti

Le imputazioni successive risultano inscindibilmente collegate alla legittimità e alla tenuta del provvedimento presupposto, il quale, nel caso di specie, appare gravemente carente sotto il profilo fattuale e giuridico, con conseguente incidenza diretta sulla configurabilità delle fattispecie contestate.

---

### **Conseguenza**

Ne consegue che viene meno, già sul piano tipico, il fondamento della responsabilità penale, difettando in radice gli elementi costitutivi dei reati contestati.

Le imputazioni risultano smentite dagli elementi oggettivi già presenti agli atti, con conseguente insussistenza del fumus delicti; ne deriva l'inutilità di ogni ulteriore attività istruttoria.

**La causa di proscioglimento emerge in modo evidente già ex actis e non richiede alcuna ulteriore attività istruttoria.**

---

### **Conclusione (art. 129 c.p.p.)**

Alla luce di quanto sopra, il giudice è tenuto a dichiarare senza indugio il proscioglimento dell'imputata, in quanto il fatto non sussiste.

In particolare:

- il fatto non sussiste
- in ogni caso, il fatto non costituisce reato
- la causa di proscioglimento risulta evidente già ex actis e non richiede alcuna ulteriore attività istruttoria

---

### **Per questi motivi**

Si chiede che il giudice voglia

- dichiarare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., il proscioglimento dell'imputata perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato;
- disporre l'acquisizione del fascicolo RGNR 824/25 al presente procedimento, in quanto indispensabile ai fini di una decisione conforme a diritto ai fini di una decisione conforme a diritto e della immediata applicazione dell'art. 129 c.p.p.

